

ALLEGATO B.1

DISCIPLINARE D'INCARICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INCLUSO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE (EVENTUALI PRESTAZIONI/SERVIZI OPZIONALI)

CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO

I) OGGETTO DEL SERVIZIO:

- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a progettazione definitiva di un nuovo ponte
- Eventuali PRESTAZIONI/SERVIZI OPZIONALI inerenti progettazione esecutiva, incluso coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione (C.S.P.),

per la realizzazione di un tratto di collegamento stradale tra la SP121R e la SP15 con costruzione di un nuovo ponte sul torrente Baganza (importo stimato a base d'asta dei lavori previsti € 15.572.853,25 - I.V.A. esclusa)

II) SOGGETTO CONTRAENTE:

Individuato nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto.

III) IMPORTO MASSIMO PREVISTO DEL COMPENSO A BASE DELL'AFFIDAMENTO:

Euro 293.456,87 (euro duecentonovantatremilaquattrocentocinquantasei/87), al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali, come specificato nella tabella ALLEGATO B.3 al presente disciplinare; l'importo sopra indicato è soggetto al ribasso percentuale offerto in fase di gara per l'affidamento dei servizi.

IV) OPZIONI (MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.)

Il contratto d'appalto per i servizi in oggetto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. .

Si evidenzia infatti che l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora siano resi disponibili i necessari finanziamenti, di affidare - IN TUTTO O IN PARTE - anche i servizi progettazione esecutiva e di coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di progettazione (C.S.P.). L'importo complessivo del corrispettivo per tali PRESTAZIONI/SERVIZI OPZIONALI, al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad Euro 245.100,52 (euro duecentoquarantacinquemilacento/52), come specificato nella tabella ALLEGATO B.3 al presente disciplinare.

L'importo sopra indicato è soggetto al ribasso percentuale offerto in fase di gara per l'affidamento dei servizi.

V) TERMINI TEMPORALI PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: 300 giorni (trecento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di affidamento dell'incarico.

PER LE EVENTUALI PRESTAZIONI/SERVIZI OPZIONALI:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRESIVA DEL PSC: 90 (NOVANTA) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

La Provincia si riserva di inviare al Soggetto Contraente specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali dei servizi secondo tempistiche diverse da quanto previsto nel presente disciplinare.

Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso alla data di approvazione del progetto definitivo verificato e validato, ovvero, nel caso di affidamento delle

prestazioni/servizi opzionali, alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Provincia.

VI) PENALE IN CASO DI RITARDO:

Il ritardo nella consegna dei progetti completi, del piano della sicurezza e del fascicolo informativo, rispetto alle scadenze temporali indicate nel presente disciplinare e nell'allegato capitolato d'oneri per l'esecuzione del servizio, comporta una penale pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Essendo la prestazione professionale articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti la penale di cui al periodo precedente si applica ai rispettivi compensi del servizio.

Nel caso che il ritardo ecceda:

– i 30 giorni, salvo diverse indicazioni fornite e concordate dal Soggetto Contraente con il Responsabile del Procedimento, si applica l'art. 4, comma 4, del presente disciplinare.

VII) MODALITÀ DI PAGAMENTO:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: 70% del relativo compenso alla consegna di tutti gli elaborati richiesti per questo livello di progettazione e rimanente 30% all'approvazione del progetto definitivo.

PER LE EVENTUALI PRESTAZIONI/SERVIZI OPZIONALI:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.): 70% del relativo compenso alla consegna di tutti gli elaborati richiesti per questo livello di progettazione e rimanente 30% all'approvazione del progetto esecutivo.

VIII) MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE SPECIFICHE:

Nell'esecuzione del servizio in generale si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme vigenti del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, alle disposizioni del Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme attuative del citato decreto n. 50/2016 e alle Linee guida ANAC approvate e vigenti al momento dell'esecuzione.

Inoltre si dovrà fare riferimento a:

- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327: "Testo unico sugli espropri" e successive modifiche e integrazioni.
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto".
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo Codice della strada".
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223: "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza".
- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Decreto Ministeriale 22 aprile 2004: Modifica del Decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Decreto Ministeriale 21 giugno 2004, n. 2367: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale".
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2006: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".
- Legge 05/11/1971 n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato norma e precompresso ed a struttura metallica".
- D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Nuova Normativa Sismica Italiana. Ordinanza n. 3274 del 08/05/2003.
- Ordinanza P.C.M. 28/04/2006 n.3519: "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

- D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018) Norme tecniche per le costruzioni - Circolare 21 gennaio 2019 n.7 (G.U. 11 febbraio 2019 n. 35) Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
- UNI 11248:2016 "Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche".
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017) – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: "Norme in materia ambientale".
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".
- L. 6 dicembre 1991, n. 394
- L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35).
- L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m.i.
- D.L.vo n. 490/99: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352".
- D.L.vo n. 42/2004; "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006) - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- D.P.R. del 13 febbraio 2017 n. 31 (G.U. 22 marzo 2017, n. 68) - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
- Legge 18 maggio 1989 n. 183: "Norme per il Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
- Legge 11 dicembre 2000 n° 365

Vedi altresì l'ALLEGATO B.2 Capitolato d'oneri per l'esecuzione del/i servizio/i.

Il Soggetto Contraente, accettando il presente incarico, dichiara di essere perfettamente edotto dei compiti che si assume, di essere pienamente in grado di garantire un ottimo risultato per la Provincia e di essere in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento del/i servizio/i.

A) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Tale prestazione dovrà essere eseguita con riferimento all'ALLEGATO B.2 Capitolato d'oneri per l'esecuzione del servizio e/o altre pertinenti disposizioni normative, regolamentari, linee guida ecc. approvate e vigenti al momento dell'esecuzione.

PER LE EVENTUALI PRESTAZIONI/SERVIZI OPZIONALI:

B) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

Riferimento all'ALLEGATO B.2 Capitolato d'oneri per l'esecuzione del servizio e/o altre pertinenti disposizioni normative, regolamentari, linee guida ecc. approvate e vigenti al momento

IX) DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dell'intervento in oggetto approvato con Decreto Presidenziale n. 7 del 09/01/2020.

Ogni altra documentazione utile allo svolgimento del servizio in possesso o nella disponibilità della Provincia.

X) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E NUMERO DI COPIE DA PRESENTARE:

PROGETTI DEFINITIVO (ED ESECUTIVO PRESTAZIONE OPZIONALE): originale su supporto informatico firmato digitalmente e n. 2 (due) copie in formato cartaceo firmate dal/dai progettista/i. Il Progetto Esecutivo dovrà essere completo del Piano della Sicurezza Coordinamento e del Fascicolo informativo.

XI) MASSIMALE COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE:

Almeno pari ad € 293.456,87 (importo del compenso per i servizi in oggetto oltre ad I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali).

XII) PRESTAZIONI DIVERSE DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO:

Indipendentemente dalle prestazioni opzionali di cui al precedente punto IV), potranno riguardare:
Perizie modificative (di variante o suppletive) dei lavori progettati, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo VII, con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

INDICE DISCIPLINARE:

Art. 1 Oggetto del servizio.....	5
Art. 2 Modalità di espletamento del servizio	5
Art. 3 Termini per l'ultimazione del servizio	6
Art. 4 Ritardi e penali	6
Art. 5 Compenso	6
Art. 6 Modalità di pagamento del compenso	7
Art. 7 Variazioni, sospensioni, ordini informali	7
Art. 8 Prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine specifico	7
Art. 9 Riservatezza	8
Art. 10 Inadempienze e revoca	8
Art. 11 Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa	8
Art. 12 Definizione delle controversie	8
Art. 13 Disposizioni finali	9
Clausole vessatorie	9

ART. 1

Oggetto del servizio

1.1 La Provincia di Parma, codice fiscale n. 80015230347, affida al Soggetto Contraente, che accetta, i servizi oggetto del presente contratto e specificati nel prospetto ALLEGATO B.1.

ART. 2

Modalità di espletamento del servizio

2.1 Il Soggetto Contraente si impegna all'esecuzione del servizio affidato alle condizioni di cui al presente disciplinare e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2.2 Il Soggetto Contraente è obbligato all'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici ..., nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito denominato semplicemente "*Decreto legislativo n. 50/2016*") e relativi provvedimenti attuativi, linee guida ANAC ecc. approvati e vigenti;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche (di seguito "*D.P.R. n. 207/2010*"), per la parte vigente;

Decreto Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 – "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al Decreto legislativo n. 50/2016", per la parte vigente;

norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio; normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché prevenzione degli infortuni, sui luoghi di lavoro, nelle costruzioni e nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327: "Testo unico sugli espropri" e successive modifiche e integrazioni.

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto".

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo Codice della strada".

- D.P.R. 16/12/1992 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

- Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223: "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza".

- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

- Decreto Ministeriale 22 aprile 2004: Modifica del Decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

- Decreto Ministeriale 21 giugno 2004, n. 2367: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale".

- Decreto Ministeriale 19 aprile 2006: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

- Legge 05/11/1971 n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato norma e precompresso ed a struttura metallica".

- D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

- Nuova Normativa Sismica Italiana. Ordinanza n. 3274 del 08/05/2003.

- Ordinanza P.C.M. 28/04/2006 n.3519: "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

- D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018) Norme tecniche per le costruzioni - Circolare 21 gennaio 2019 n.7 (G.U. 11 febbraio 2019 n. 35) Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

- UNI 11248:2016 "Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche".

- DPR 13 giugno 2017, n. 120 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017) – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: "Norme in materia ambientale".

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

- L. 6 dicembre 1991, n. 394

- L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35).

- L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m.i.

- D.L.vo n. 490/99: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352".

- D.L.vo n. 42/2004; "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006) - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- D.P.R. del 13 febbraio 2017 n. 31 (G.U. 22 marzo 2017, n. 68) - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

- Legge 18 maggio 1989 n. 183: "Norme per il Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

- Legge 11 dicembre 2000 n° 365

2.3 Nello svolgimento del servizio il Soggetto Contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Provincia, nonché delle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

2.4 Il Soggetto Contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016, agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 e alle Linee guida n. 3 di attuazione del Decreto legislativo n. 50/2016, nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Soggetto Contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

2.5 La Provincia si impegna a fornire al Soggetto Contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso. In particolare La Provincia si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Contraente la documentazione dettagliatamente descritta nel prospetto ALLEGATO B.1 che il Soggetto Contraente, con la firma del presente disciplinare, dichiara di conoscere e di accettare.

2.6 Il Soggetto Contraente si impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:

a) la documentazione/gli elaborati indicata/i nel prospetto ALLEGATO B.1, nel numero di copie ivi indicate, considerate già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie, a semplice richiesta della Provincia, previa la corresponsione delle spese di riproduzione. A richiesta della Provincia le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, contro-interessati, Autorità giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.);

b) una copia della documentazione/elaborati su "supporto informatico", nel formato indicato dal Comune.

2.7 Il Soggetto Contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

a) relazionare periodicamente - minimo una volta al mese - sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, ovvero a semplice richiesta della Provincia; i relativi verbali/relazioni saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento;

b) far presente alla Provincia evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni definite dal servizio, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

c) partecipare a riunioni collegiali indette dalla Provincia, anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta della Provincia.

2.8 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2.9 Non è ammesso il sub-affidamento.

ART. 3

Termini per l'ultimazione del servizio

3.1 Il tempo per lo svolgimento del servizio è indicato nel prospetto ALLEGATO B.1.

3.2 I termini temporali decorrono dalla data di specifica comunicazione ad eseguire la prestazione. La Provincia si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more di stipula del contratto convenzione.

3.3 I termini per l'esecuzione della prestazione possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Provincia, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte. Ciò fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile del Procedimento. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

3.4 Il Soggetto Contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

ART. 4

Ritardi e penali

4.1 Qualora lo svolgimento delle attività oggetto del servizio sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dal Comune per giustificati motivi, viene applicata una penale nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO B.1, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al Soggetto Contraente in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

4.2 La penale non esclude la responsabilità del Soggetto Contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Provincia.

4.3 La penale non può superare il 10% del compenso contrattuale complessivo; superato tale importo la Provincia può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Soggetto Contraente.

4.4 Nel caso che il ritardo ecceda i termini stabiliti nel prospetto ALLEGATO B.1 la Provincia, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere contratto di servizio con il Soggetto Contraente inadempiente. Resta inteso che in tale ipotesi il Soggetto Contraente è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

ART. 5

Compenso

5.1 L'importo complessivo del compenso per le prestazioni professionali riguardanti il servizio di cui all'art. 1 è indicato nel prospetto ALLEGATO B.1.

5.2 Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di onorari, delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa al servizio affidato.

5.3 Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

5.4 La Provincia è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto Contraente e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Soggetto Contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

5.5 I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'articolo 2225 del Codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali di riferimento che intervenissero dopo l'affidamento del servizio di cui al presente contratto.

5.6 Il compenso indicato nel prospetto ALLEGATO B.1 comporta limite di impegno della Provincia; ogni eventuale aumento di tale importo che si manifesti nel corso del servizio deve essere adeguatamente e preventivamente giustificato, restando inteso che la Provincia con il presente contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

ART. 6

Modalità di pagamento del compenso

6.1 I compensi, così come stabiliti all'art. 5, sono corrisposti con le modalità indicate nel prospetto ALLEGATO B.1.

6.2 I termini di pagamento si intendono interrotti se vi sia causa imputabile al Soggetto Contraente.

6.3 La liquidazione del compenso, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avviene nei termini di legge dalla presentazione della competente fattura, specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese, riportante:

- a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;
- b) il grado di espletamento del servizio in base al quale è dovuto il pagamento;
- c) gli estremi della comunicazione della Provincia ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000.

6.4 La liquidazione dei compensi rimane peraltro subordinata all'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del Soggetto Contraente.

6.5 L'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è comunque subordinata alla presentazione della fattura fiscale recante le medesime indicazioni del documento di spesa di cui al precedente comma 3.

6.6 Viene comunque concordato che il Soggetto Contraente rinuncia fin d'ora a chiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia della Provincia ma da tempi burocratici strettamente necessari. Tale clausola vale fino al limite di 120 giorni computati dal momento in cui sorge il diritto alla corresponsione del compenso, come specificato precedentemente.

6.7 Su tutti gli importi che vengono corrisposti dopo 120 giorni dalle scadenze sono applicati gli interessi di legge, fermo restando la franchigia di 120 giorni senza interessi.

6.8 Le fatture saranno rilasciate dal soggetto indicato nel prospetto ALLEGATO B.1.

6.9 Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART. 7

Variazioni, sospensioni, ordini informali

7.1 Nessuna variante in corso d'opera, sospensione o interruzione del servizio e/o dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici della Provincia o da terzi, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente al committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio e/o lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Soggetto Contraente.

7.2 Il Soggetto Contraente risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

7.3 In ogni caso qualunque sospensione del servizio e/o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

ART. 8

Prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine specifico

8.1 Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo dell'esecuzione del servizio e/o dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto della Provincia concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Provincia può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio:

- a) vedi punto specifico nel prospetto ALLEGATO B.1.

ART. 9

Riservatezza

9.1 Il Soggetto Contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio, se non previa autorizzazione della Provincia committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla Provincia.

ART. 10

Inadempienze e risoluzione del contratto

10.1 E' fatto obbligo al Soggetto Contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Provincia purché per attività inerenti il servizio affidato.

10.2 Qualora il Soggetto Contraente non ottemperi nello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Provincia, quest'ultimo procede, a mezzo comunicazione P.E.C., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

10.3 In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di risoluzione in danno del contratto ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

10.4 Con la risoluzione sorge in capo alla Provincia il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del Soggetto Contraente inadempiente.

10.5 Al Soggetto Contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

10.6 L'esecuzione in danno non esime il Soggetto Contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

10.7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, il contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto indicato nella medesima legge.

ART. 11

Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa

11.1 Il Soggetto Contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

11.2 Il Soggetto Contraente presenta al Responsabile del Procedimento, contestualmente alla firma del contratto, copia della polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

11.3 La polizza, che assicura la Provincia per l'intera attività del Soggetto Contraente, dovrà prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al valore indicato nel prospetto ALLEGATO B.1, coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del Soggetto Contraente e avere efficacia per tutto il tempo previsto per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; la polizza dovrà coprire altresì i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

11.4 Le spese relative alla polizza di cui ai punti precedenti sono comprese nel compenso di cui all'art. 5.

ART. 12

Definizione delle controversie

12.1 Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al Responsabile del Procedimento; quest'ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al giudizio dell'autorità giudiziaria.

12.2 Qualora la soluzione proposta dal Responsabile del Procedimento sia fatta propria dagli organi della Provincia e sia accolta dal Soggetto Contraente, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del Soggetto Contraente cessa la materia del contendere.

12.3 In assenza di accordo la controversia si intende devoluta agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il Foro competente è quello di Parma.

ART. 13

Disposizioni finali

13.1 Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Soggetto Contraente.

13.2 Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni previste nel disciplinare di servizio sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, nei termini di legge, per cui si richiede la registrazione del contratto in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

13.3 I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sono a carico della Provincia.

13.4 Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa professionale dell'ordine o collegio di appartenenza del Soggetto Contraente.

13.5 L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dalla Provincia affidato e dal/i Professionista/i accettato in solido, e sarà dal/i medesimo/i compiuto sotto le direttive impartite dalla Provincia stessa.

13.6 Il Soggetto Contraente potrà sciogliersi dagli impegni assunti col presente disciplinare ovvero potrà chiederne un riesame economico o normativo qualora lo stesso non divenisse esecutivo entro 1 (un) anno dalla data della sottoscrizione.

13.7 Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto Contraente nella sua interezza, lo sarà invece per la Provincia solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Parma, li _____

Il Soggetto Contraente

.....
Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile si approvano specificatamente le disposizioni degli articoli 3, 4, 7, 10, 11, 12.

Il Soggetto Contraente